



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

Servizio Polizia Amministrativa

ORDINANZA - INGIUNZIONE

n. 14 del 10/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il rapporto del 20/03/2007 relativo al verbale di accertamento d'irregolarità n° 05/2007, redatto da personale dipendente del Ministero dei Trasporti, Direzione Marittima di Cagliari – 13° C.C.A.P., a carico del sig. Cimino Riccardo, nato a Castelsardo (SS) il 16.02.1953, ivi residente in via Roma n. 88, in qualità di amministratore unico della società "Castelpesca Srl", con sede in Castelsardo (SS) in località "Lu Ponti" snc – P.I. 01511400903, in ordine al quale venivano accertate le violazioni delle norme sulla etichettatura prevista per i prodotti ittici, ed in particolare la non corrispondenza della denominazione commerciale e scientifica rispetto a quella prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale del 27 marzo 2002 e s.m., punito ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 109/1992 e s.m.;

INDIVIDUATA quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. la società Metro Italia Cash and Carry, punto vendita in viale Elmas n. 208, 09030 Elmas;

EVIDENZIATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione, avvenuta a mezzo del servizio postale con plico raccomandato in data 04/04/2007, delle violazioni sopraindicate, così come disposto dall'art. 14 della citata legge n. 689/1981;

RILEVATO che sono inutilmente decorsi i termini previsti per il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 16 della citata legge n. 689/1981;

RITENUTA provata, in base agli atti, la fondatezza dell'accertamento e valutate, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le modalità delle violazioni contestate/notificate;

VISTO che gli interessati hanno prodotto scritti o memorie difensive entro i termini previsti, ed in modo particolare le seguenti osservazioni.

- 1) l'intervallo temporale di gg. 13 tra la data di ispezione e quella di contestazione e, quindi, la impedita opportunità per la società di presentare nell'immediatezza dei fatti le dichiarazioni a se favorevoli e di sottoscrivere il verbale;
- 2) indeterminatazza della disposizione violata, in quanto esistono altri D.M. emessi in pari data rispetto a quello citato;
- 3) indicazioni criptiche nel verbale quale l'utilizzo dell'acronimo "DDT";
- 4) omessa indicazione del soggetto che ha commesso materialmente la violazione, le modalità di sua realizzazione, del tempo e luogo;
- 5) le indicazioni sul prodotto ittico commercializzato dalla soc. "Castelpesca srl", costituiscono informazioni ulteriori che, rispetto a quella minima prevista dalla legge, possono essere facoltativamente utilizzate dagli operatori del settore secondo le vigenti previsioni normative;
- 6) incomprendibilità del verbale nella parte in cui si riferisce alle violazioni delle norme sulla etichettatura, non essendo chiaro quali etichette e quali omissioni sono state realizzate dalla società suindicata;

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 2306/10/PM del 09.08.2010 inviata dalla scrivente amministrazione all'interessato;

VISTO l'avviso di convocazione per audizione prot. n. 2307/2010/PM del 09.08.2010 inviata dalla scrivente amministrazione agli interessati, anticipato a mezzo fax in data 08/09/2010;

VISTO il verbale di audizione in data 14.09.2010, andata deserta, in quanto la persona interessata non si è presentata, nonostante la suddetta convocazione;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'art. 11 della citata legge 689/1981, per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

CONSIDERATO che il ricorso presentato dall'interessato non può trovare integrale accoglimento, poiché le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta non sono idonee a confutare la fondatezza dell'accertamento e la responsabilità dell'infrazione contestata, anche alla luce delle controdeduzioni tecniche fornite dall'organo accertatore, per le seguenti ragioni:

1) non sussiste un obbligo giuridico di immediata contestazione delle violazioni amministrative ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, che risulta alternativa alla notificazione degli estremi della violazione accertata;

2) il riferimento al violato D.M. del 27/03/2002, nonostante l'esistenza di altri decreti emessi nella medesima data, è chiaramente ed inequivocabilmente da intendersi riferito a quello in materia di etichettatura dei prodotti ittici;

3) l'acronimo "DDT" è, per prassi diffusa e comune agli operatori economici, utilizzato in luogo della dicitura per esteso del "documento di trasporto";

4) l'omissione, nonostante l'omessa indicazione del soggetto che ha materialmente posto in essere la violazione accertata e contestata, è riferibile alla società complessivamente intesa e di cui, pertanto, rimane responsabile dal punto di vista solidale. Circa le lodevolezze, tempi e luogo della violazione deve dirsi che "*per relationem*" dette indicazioni sono ricavabili dal documento di trasporto i cui estremi sono indicati nel verbale;

5) la dicitura sul prodotto ittico non hanno la natura di informazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla legge ma, invece, di informazioni diverse rispetto ad essa;

6) la violazione in mancanza di segno sul verbale indicante se essa è riferita all'imballaggio o al documento commerciale, lascia un certo margine di incertezza ad un osservatore esterno, incertezza che, comunque può superarsi avendo riguardo alla parte del verbale che richiama il documento di trasporto riportante le diciture non conformi alle prescrizioni di legge;

DATO ATTO che sussistono, in base a quanto esposto al precedente punto 6), le condizioni per la riduzione della sanzione nella misura del minimo edittale stabilito dalla legge;

CONSIDERATI i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981, per la determinazione della sanzione, e ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti per accogliere la suddetta richiesta;

RITENUTO EQUO, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 689/81 determinare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale pari a Euro 600,00 oltre a Euro 1,81 per spese di bollo e a Euro 6.60 per spese di procedimento e notifica, per complessivi **Euro 608,41 (diconsì euro seicentotto/41)**;

VISTI gli atti depositati presso il servizio di Polizia Amministrativa della scrivente Amministrazione;

VISTA la legge 689/1981 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 della Legge Regionale Sardegna n. 5/2006 e s.m.i.;

ORDINA

Al Sig. Cimino Riccardo, nato a Castelsardo (SS) il 16.02.1953, ivi residente in via Roma n. 88, in qualità di amministratore unico della società "Castelpesca Srl", con sede in Castelsardo (SS) in località "Lu Ponti" snc – P.I. 01511400903, il pagamento della somma di **Euro 600,00 quale sanzione per le violazioni in premessa indicate**, oltre alla somma di **Euro 8,41** per spese di bollo, di procedimento e di notifica;

INGIUNGE

Ai medesimi **di versare in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la somma di Euro 608,41 (diconsì euro seicentotto/41)** sul c/c postale n. 17433095 intestato al Comune di Elmas – Servizio tesoreria comunale, indicando la seguente causale del versamento: "Pagamento Ordinanza-Ingunzione" con indicato il numero e la data della presente ordinanza.



COMUNE DI ELMAS CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato

Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264

C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921

Dr. Marco Pili Dr.MarcoPili@comune.elmas.ca.it

Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

- Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata o trasmessa da parte degli interessati entro **7 (sette) giorni** dall'avvenuto versamento al Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Elmas via del Pino Solitario snc – 09030 Elmas;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata agli interessati con le forme e le modalità stabilite dalla vigente normativa;
- Che gli atti del presente procedimento siano detenuti dal Servizio Polizia Amministrativa e siano resi disponibili agli interessati nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza Ingiunzione potrà essere proposta opposizione nanti il Giudice di Pace di Cagliari entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto ma che, comunque l'opposizione NON ne sospende l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della L n. 689/1981.

Il Responsabile del Settore
Dr. Marco Pili

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

1) Si attesta che il presente provvedimento è stato spedito in data 10/03/2011 dall'Ufficio Postale del Comune di Elmas al sig. Cimino Riccardo, in qualità di amministratore unico della società "Castelpesca Srl", con sede in Castelsardo (SS) in località "Lu Ponti" snc – P.I. 01511400903, per la notifica a mezzo servizio postale (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 890 del 20.11.1982 e successive modificazioni ed integrazioni).

2) Si attesta che il presente provvedimento è stato spedito in data 10/03/2011 dall'Ufficio Postale del Comune di Elmas alla Società "Castelpesca Srl", con sede in Castelsardo (SS) in località "Lu Ponti" snc – P.I. 01511400903, per la notifica a mezzo servizio postale (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 890 del 20.11.1982 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL RELATORE
(Dr. Marco Pili)

Elmas, 10.03.2011

MP/mp

COMUNE DI ELMAS

PROT. N. 170

U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver
oggi 10 MAR 2011 notificato copia dell'atto che
precede al UFF. P.I. SBYE
mediante consegna a mani PAGLIANA ALESSANDRA



IL MESSO COMUNALE
Pirrello Damiano

